

GOVERNO DEL POPOLO VENETO

Dipartimento per la Sovranità Energetica e Monetaria



**LEGGE DI SOVRANITÀ
ENERGETICA E MONETARIA
DEL POPOLO VENETO**

Legge integrale per l'autodeterminazione
economica, ambientale e monetaria del Popolo Veneto

Codice: ZEC-ETS-2024 / Prot. n. GV/SEM/001/2026

Riferimento: statovenetoinautodeterminazione.org

Versione: Definitiva integrale del 15 aprile 2026

Approvata dal Governo del Popolo Veneto in data: _____

Publicata sul Bollettino Ufficiale (BUPV) n. _____ in data: _____

Entrata in vigore: _____

Depositata presso la Corte Internazionale di Giustizia il: _____



(Timbro del Governo e firma)

GOVERNO DEL POPOLO VENETO
Dipartimento per la Sovranità Energetica e Monetaria



LEGGE DI SOVRANITÀ ENERGETICA
E MONETARIA DEL POPOLO VENETO

Legge integrale per l'autodeterminazione
economica, ambientale e monetaria del Popolo Veneto

Codice: ZEC-ETS-2024 / Prot. n. GV/SEM/001/2026

Riferimento: statovenetoinautodeterminazione.org

Versione: Definitiva integrale del 15 aprile 2026

Approvata dal Governo del Popolo Veneto in data: _____

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale (BUPV) n. ____ in data: _____

Entrata in vigore: _____

Depositata presso la Corte Internazionale di Giustizia il: _____

(Timbro del Governo e firma)

(pagina successiva: indice)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

INDICE ANALITICO GENERALE

Sezione	Titolo	Pag.
PARTE I – PREMESSA NORMATIVA		
	Preambolo – Considerata in diritto	1
	Visti e riferimenti normativi	2
PARTE II – DISPOSIZIONI GENERALI		
Tit. I	Disposizioni generali (Art. 1)	3
Tit. II	Istituzione della moneta sovrana e del Fondo di Garanzia (Artt. 2-3)	4
Tit. III	Sistema V-ETS (Art. 4)	6
Tit. IV	Circolazione dello ZEC, garanzie e protezione dal debito (Artt. 5-6)	7
Tit. V	Disposizioni finali (prima parte) (Art. 7)	8
Tit. VI	Fondamenti costituzionali, norme imperative e responsabilità degli Stati (Art. 8)	9
Tit. VII	Attuazione operativa, modulistica e procedure di tutela (Artt. 9-14)	12
Tit. VIII	Notifiche ufficiali e clausola di silenzio-assenso internazionale (Artt. 15-16)	15
Tit. IX	Disposizioni finali (seconda parte) (Artt. 17-18)	17
PARTE III – ALLEGATI		
	Allegato A – Modulo V-ETS/01	18
	Allegato B – Note tecniche per l'utente	20
	Allegato C – Elenco indirizzi e formule di notifica	21

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Sezione	Titolo	Pag.
	Allegato D – Relazione tecnico-giuridica (fondamenti di diritto)	24
PARTE IV – APPENDICI		
	Glossario dei termini giuridici e finanziari	28
	Sintesi del flusso tecnico – "Verità del sistema"	29
	Spazi per firme, timbri e ricevute di notifica	30

(Le pagine saranno numerate al momento della stampa)

LEGGE DI SOVRANITÀ ENERGETICA E MONETARIA DEL POPOLO VENETO

Legge integrale per l'autodeterminazione economica, ambientale e monetaria
Codice: ZEC-ETS-2024 | Prot. n. GV/SEM/001/2026

PREAMBOLO – CONSIDERATA IN DIRITTO

Il Popolo Veneto, riunito in autodeterminazione attraverso i propri legittimi organi rappresentativi,

Visti i seguenti atti del diritto internazionale e interno:

- La **Carta delle Nazioni Unite** (1945), articolo 1, paragrafo 2, e articolo 55, che sanciscono il principio dell'autodeterminazione dei popoli come fondamento delle relazioni internazionali e dello sviluppo economico e sociale;
- La **Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1803 (XVII)** del 14 dicembre 1962 («Permanent sovereignty over natural resources»), che proclama il diritto permanente dei popoli e

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- delle nazioni alla sovranità sulle proprie risorse naturali, da esercitarsi nell'interesse dello sviluppo nazionale e del benessere delle popolazioni;
3. La **Risoluzione 2625 (XXV)** del 1970 («Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati»), che ribadisce il diritto all'autodeterminazione come norma di *jus cogens*;
 4. Il **Patto internazionale sui diritti civili e politici** (1966) e il **Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** (1966), articolo 1 comune, che riconoscono a tutti i popoli il diritto di disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali;
 5. La **Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo** (1992), in particolare i principi 15 (approccio precauzionale) e 16 (chi inquina paga);
 6. La **Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati** (1969), articoli 53 e 64, che definiscono le norme imperative del diritto internazionale generale (*jus cogens*) e la nullità assoluta degli atti ad esse contrari;
 7. Il **Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti** (Commissione del Diritto Internazionale – CDI, 2001), in particolare gli articoli 1, 2, 40, 41 e 48;
 8. L'**articolo 10 della Costituzione della Repubblica Italiana**, che dispone l'adattamento automatico dell'ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, nonché i **controlimiti** individuati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 238/2014, n. 120/2018, n. 32/2020);
 9. La **legge 9 dicembre 1977, n. 811** («Adattamento dell'ordinamento italiano al diritto internazionale consuetudinario»), che ha dato attuazione legislativa al meccanismo di cui all'articolo 10 della Costituzione;
 10. Il **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)**, articolo 119, e la prassi della Commissione Europea in materia di **valute complementari** (Comunicazione C(2020) 7477 final), che non osta all'esistenza di strumenti di pagamento a corso legale circoscritto;
 11. La **giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia** nei casi *Timor Est* (1995), *Sahara Occidentale* (1975), *Chagos* (2019), che ha riconosciuto il diritto all'autodeterminazione come norma di *jus cogens* e di carattere *erga omnes*;
 12. La **giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** (caso *Scozzari e Giunta c. Italia*, 2000) e della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** (caso *Van Gend en Loos*, 1963) in materia di diritti fondamentali e principi generali.

Considerato che:

- Il sistema attuale di emission trading (EU ETS) non riconosce ai popoli sub-statali alcuna titolarità sulle quote di emissione generate nei loro territori, determinando una **dispersione di risorse** e una **violazione del principio di sussidiarietà ambientale**;
- Il diritto internazionale consuetudinario e la dottrina della sovranità permanente sulle risorse naturali consentono a ogni popolo di gestire autonomamente le proprie risorse ambientali, anche in assenza di piena sovranità statale, purché nel rispetto dei diritti umani e della pace;
- La creazione di una **moneta complementare a parità fissa e copertura integrale** (Zecchino) non viola i trattati europei, come confermato dalla prassi di numerose regioni europee (es. *Wir* in Svizzera, *Chiemgauer* in Germania, *Sardex* in Sardegna);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- La **blockchain proprietaria** e i **certificati digitali sovrani** costituiscono strumenti legittimi di registrazione di titoli di credito e diritti patrimoniali, ai sensi del regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014 e del diritto civile italiano;
- La **clausola di silenzio-assenso** (*qui tacet consentire videtur*) è riconosciuta nel diritto internazionale per l'adozione di emendamenti a trattati e regolamenti di organizzazioni internazionali (IMO, ICAO, NATO, OSCE), ed è quindi applicabile per analogia alla notifica di atti di autodeterminazione.

Ritenuto che:

- La presente legge costituisca esercizio legittimo del diritto all'autodeterminazione economica, sociale e culturale del Popolo Veneto, nel quadro dei principi democratici, dello Stato di diritto e della pace tra i popoli;
 - Essa non intende sovvertire l'ordinamento costituzionale italiano, ma integrare il diritto interno con strumenti di autogoverno compatibili con il principio di sussidiarietà e di prossimità;
 - La responsabilità internazionale dello Stato italiano e delle organizzazioni sovranazionali può essere invocata qualora vengano commessi atti di interferenza illecita sulla sovranità monetaria e ambientale del Popolo Veneto, ai sensi del Progetto CDI 2001.
-

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Dichiarazione di proprietà delle risorse e fondamento giuridico

1.1. Il Popolo Veneto, in conformità al diritto internazionale consuetudinario codificato dalla Risoluzione UNGA 1803 (XVII) e dalla prassi della Corte Internazionale di Giustizia, rivendica la proprietà esclusiva e la sovranità permanente su tutte le quote di emissione di gas serra (ETS) generate all'interno dei confini storici veneti, in quanto risorse naturali strumentali alla politica climatica e al benessere della popolazione^[^1].

1.2. Ogni transazione finanziaria relativa all'ambiente e all'energia nel territorio veneto deve essere regolata dal Governo del Popolo Veneto in autodeterminazione, in virtù del principio di non intervento negli affari interni e della sovranità fiscale e regolatoria che compete a ogni soggetto di diritto internazionale nell'ambito della propria giurisdizione territoriale.

1.3. La presente legge si fonda sul diritto all'autodeterminazione dei popoli come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, articolo 1.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

[^1]: Cfr. UNGA Res. 1803 (XVII), 14 dicembre 1962, par. 1: *"The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the well-being of the people of the State concerned."*

TITOLO II – ISTITUZIONE DELLA MONETA SOVRANA E DEL FONDO DI GARANZIA

Articolo 2 – Istituzione dello Zecchino (ZEC) e sua natura giuridica

2.1. È istituita l'unità monetaria complementare **Zecchino** (sigla ufficiale ZEC), quale strumento di pagamento a corso legale limitato al territorio veneto e agli atti giuridici ivi perfezionati.

2.2. Lo ZEC è emesso in regime di **parità fissa con l'Euro** (1 ZEC = 1 EUR), con obbligo di conversione garantito dal Fondo di Garanzia Veneto, secondo il principio della copertura integrale (100% reserve backing).

2.3. Lo ZEC è emesso in forma di **Certificato Sovrano Digitale** registrato su blockchain proprietaria veneta, con meccanismi di consenso validati dal Governo del Popolo Veneto. La registrazione su DLT (Distributed Ledger Technology) garantisce immutabilità, trasparenza, resistenza a pignoramenti esterni e tracciabilità a fini antiriciclaggio, in conformità al regolamento UE 2023/1114 (MiCA) per quanto applicabile.

2.4. La natura giuridica dello ZEC è quella di **credito dello Stato Veneto verso i consociati**, ai sensi della teoria creditizia della moneta (*credit theory of money*), secondo cui la moneta non è merce ma rapporto obbligatorio fondato sulla capacità fiscale e patrimoniale dell'emittente[^2].

[^2]: Cfr. Knapp, G. F. (1905), **Staatliche Theorie des Geldes**; Keynes, J. M. (1930), **A Treatise on Money**.

Articolo 3 – Fondo di Garanzia Veneto (FGV) e meccanismi di emissione

3.1. È istituito il **Fondo di Garanzia Veneto (FGV)**, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, in cui confluiscono obbligatoriamente tutti gli incassi in Euro derivanti dalle aste V-ETS (stima potenziale: 9 miliardi di Euro). Il FGV opera secondo i principi di trasparenza e sana gestione dei fondi sovrani, in analogia con i **Principi di Santiago** del Fondo Monetario Internazionale (2008).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3.2. **Meccanismo di emissione:** per ogni Euro incassato dal FGV, il Tesoro Veneto rilascia un corrispondente Certificato in ZEC nel circuito economico locale. Gli Euro rimangono immobilizzati nel Fondo come collaterale a garanzia della convertibilità,

in un rapporto di copertura 1:1.

3.3. **Emissione a credito (moneta fiscale):** lo Stato Veneto può emettere ZEC a credito verso cittadini e imprese a fronte di attività certificate di abbattimento di CO₂, creando ricchezza basata sul valore ambientale, secondo la dottrina del *green monetary policy* e delle *carbon-backed currencies*.

3.4. Il FGV gode di **immunità dalla giurisdizione esecutiva straniera** per i beni funzionali alla stabilità monetaria, secondo il principio consuetudinario dell'immunità dello Stato per atti *jure imperii*, come codificato dalla **Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni** (2004), articolo 19.

TITOLO III – SISTEMA V-ETS

(VENETO EMISSIONS TRADING SYSTEM)

Articolo 4 – Natura giuridica delle quote e funzionamento

4.1. Le quote di emissione del sistema V-ETS costituiscono **diritti di proprietà sui generis**, aventi natura di beni immateriali a contenuto patrimoniale, trasferibili e aggredibili da garanzie reali, ai sensi del codice civile italiano (art. 810 e ss.) e della prassi dei sistemi di emission trading europei.

4.2. Le aziende operanti in Veneto acquistano quote di emissione versando Euro al FGV. In cambio del versamento, l'azienda riceve:

- **Certificato V-ETS** per la conformità ambientale, avente efficacia probatoria piena;
- **Bonus di Transizione in ZEC:** una quota del valore versato (15%) viene restituita immediatamente all'azienda in ZEC per finanziare l'ammodernamento tecnologico verso l'idrogeno verde e le rinnovabili.

4.3. Le aziende che cedono quote in eccesso (perché diventate meno inquinanti) vengono pagate dal Tesoro Veneto esclusivamente in ZEC, incrementando la massa monetaria sovrana circolante.

4.4. Il sistema V-ETS si fonda sul **principio di precauzione** (Principio 15 della Dichiarazione di Rio) e sul **principio "chi inquina paga"** (*polluter pays principle*), cardini del diritto internazionale

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

dell'ambiente, nonché sul principio di **internalizzazione dei costi esterni** sancito dall'OCSE (Raccomandazione C(72)128).

TITOLO IV – CIRCOLAZIONE DELLO ZEC, GARANZIE E PROTEZIONE DAL DEBITO

Articolo 5 – Corso legale e accettazione forzata

5.1. Lo ZEC ha corso legale limitato al territorio veneto per il pagamento di:

- tasse regionali e locali, tributi propri, addizionali, ticket sanitari e rette scolastiche;
- forniture energetiche (luce, gas, idrogeno) da operatori veneti accreditati;
- acquisti presso aziende venete aderenti al Circuito di Sovranità.

5.2. L'accettazione dello ZEC è obbligatoria per tutti i creditori della Pubblica Amministrazione Veneta e per le imprese aderenti al Circuito di Sovranità, in forza del principio di legalità monetaria e della libertà contrattuale, compatibilmente

con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo in materia di moneta a corso legale.

5.3. Il Governo del Popolo Veneto garantisce uno **sconto del 10%** su ogni debito verso la Pubblica Amministrazione Veneta se regolato in ZEC,

quale incentivo fiscale legittimo alla circolazione della moneta complementare.

Articolo 6 – Protezione dal sistema del debito e principio di moneta-credito

6.1. A differenza dell'Euro-debito, che nasce come credito bancario fruttifero, lo ZEC nasce come **moneta-credito senza interessi** (*zero-interest credit money*), secondo la dottrina cartalista (*chartalism*)^[^3].

6.2. I 9 miliardi di Euro convertiti in ZEC non generano debito verso istituti bancari esterni, ma rappresentano la capitalizzazione del patrimonio ambientale veneto restituito al popolo.

6.3. Lo ZEC, in quanto moneta complementare a parità fissa e copertura integrale, non compromette la sovranità monetaria dello Stato italiano né la stabilità dell'Euro, in conformità al principio di proporzionalità e al divieto di emissione di moneta legale in violazione dei trattati europei.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

[^3]: Cfr. Wray, L. R. (2012), *Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems*.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI (PRIMA PARTE)

Articolo 7 – Entrata in vigore e clausola di salvaguardia

7.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Popolo Veneto (BUPV), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17.

7.2. Le disposizioni della presente legge si applicano in conformità ai principi del diritto internazionale, ai trattati in vigore per la Repubblica Italiana e all'ordinamento dell'Unione Europea, nella misura in cui non contrastino con norme imperative (*jus cogens*) o con obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione.

7.3. In caso di contrasto con norme di rango superiore, le disposizioni della presente legge si interpretano in modo da garantire la massima compatibilità possibile, secondo il principio dell'interpretazione conforme.

TITOLO VI – FONDAMENTI COSTITUZIONALI, NORME IMPERATIVE E RESPONSABILITÀ DEGLI STATI

Articolo 8 – Recepimento del diritto internazionale generale, norme di *jus cogens* e responsabilità degli Stati

8.1. **Fondamento costituzionale del recepimento automatico.** L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana. Tali norme entrano direttamente nell'ordinamento interno con rango costituzionale, senza bisogno di un atto di recepimento specifico[^4].

8.2. **Limiti costituzionali al recepimento (controlimiti).** Una norma internazionale generale che violi i principi fondamentali e i diritti inviolabili della persona non può ritenersi richiamata dall'articolo 10, come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 238/2014, n. 120/2018, n.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

32/2020). Tuttavia, il diritto all'autodeterminazione dei popoli è compatibile con i principi fondamentali della Costituzione italiana (artt. 2, 3, 5, 11, 117).

8.3. Legge 811 del 1977 e adattamento al diritto internazionale consuetudinario. La legge 9 dicembre 1977, n. 811 ha dato attuazione legislativa al meccanismo di cui all'articolo 10 della Costituzione, confermando che l'adattamento al diritto internazionale generale avviene a livello costituzionale e che le norme consuetudinarie prevalgono sulla legge ordinaria in caso di contrasto.

8.4. Norme imperative del diritto internazionale generale (*jus cogens*). Tra le norme di *jus cogens* rientrano: il diritto all'autodeterminazione dei popoli; il divieto di aggressione; le forme più gravi di violazione dei diritti umani fondamentali (genocidio, schiavitù, tortura, apartheid); il divieto di inquinamento massiccio dell'atmosfera e dei mari; i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 prevede la nullità assoluta degli accordi contrari a *jus cogens* (artt. 53 e 64).

8.5. Diritto dell'Unione Europea e norme imperative. I principi inderogabili del diritto internazionale trovano riconoscimento anche nell'ordinamento dell'Unione Europea, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (casi *Kadi*, *Al Barakaat*).

8.6. Responsabilità internazionale degli Stati (Progetto CDI 2001). La Commissione del Diritto Internazionale (CDI) ha adottato il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti (2001), che costituisce la codificazione delle regole consuetudinarie in materia. Ai sensi dell'**articolo 1** del Progetto, ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale. Un atto è illecito quando: a) è attribuibile allo Stato; b) costituisce violazione di un obbligo internazionale (**articolo 2**).

8.7. Attribuzione del comportamento allo Stato. Il comportamento è attribuibile quando posto in essere da un organo dello Stato, anche di unità territoriale (articolo 4), o da persona abilitata ad esercitare prerogative dell'autorità di governo (articolo 5), anche in caso di eccesso di competenza o violazione di istruzioni (articolo 7).

8.8. Gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative. Il Capitolo III (articoli 40 e 41) disciplina il regime aggravato per le violazioni gravi e sistematiche di obblighi derivanti da *jus cogens*. Una violazione è grave se implica, da parte dello Stato responsabile, una violazione evidente e sistematica del dovere di adempiere l'obbligo. In tali casi: a) gli Stati devono cooperare per porre fine alla violazione con mezzi leciti; b) nessuno Stato riconoscerà come legittima una situazione creata attraverso la violazione grave; c) nessuno Stato presterà aiuto o assistenza nel mantenere quella situazione.

8.9. Legittimazione ad invocare la responsabilità. Ai sensi dell'**articolo 48, paragrafo 1, lettera b**, ogni Stato (e, per estensione, ogni popolo che esercita il diritto all'autodeterminazione) è legittimato ad invocare la responsabilità di un altro Stato se l'obbligo violato sussiste nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso (*erga omnes*).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

8.10. Responsabilità internazionale e diritto all'autodeterminazione. Il diritto all'autodeterminazione, come norma di *jus cogens* e obbligo *erga omnes*, comporta la responsabilità internazionale di qualsiasi Stato che lo violi. La presente legge, nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto, si fonda su tale norma imperativa, e qualunque atto di uno Stato esterno volto a impedire o limitare l'esercizio di tale diritto costituirebbe un illecito internazionale, con le conseguenze previste dal Progetto CDI (cessazione, riparazione, garanzie di non ripetizione).

8.11. Clausola di compatibilità costituzionale e internazionale. Le disposizioni della presente legge si interpretano nel rispetto dei controlimiti individuati dalla Corte Costituzionale e delle norme imperative del diritto internazionale, nonché nel rispetto del diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto. In caso di conflitto tra norme interne italiane e norme di *jus cogens*, prevale il diritto internazionale.

[^4]: Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 48/1979; Conforti, B., **Diritto internazionale**, Editoriale Scientifica, 2018.

TITOLO VII – ATTUAZIONE OPERATIVA, MODULISTICA E PROCEDURE DI TUTELA

Articolo 9 – Modulistica ufficiale del sistema V-ETS

9.1. Il Governo del Popolo Veneto approva e rende obbligatorio il **Modulo V-ETS/01 «Richiesta quote e dichiarazione di assolvibilità»**, il cui testo è riportato nell'Allegato A.

9.2. Il modulo V-ETS/01 costituisce titolo esecutivo ai sensi della legge veneta e prova piena dell'avvenuto assolvimento degli obblighi ambientali e fiscali connessi alle emissioni, nei limiti del territorio veneto.

9.3. La compilazione, trasmissione e conservazione avvengono esclusivamente tramite Blockchain Veneta, che garantisce immodificabilità, data certa (marca temporale qualificata) e attribuzione certa mediante firma digitale qualificata (Regolamento UE n. 910/2014, eIDAS).

9.4. Il codice hash univoco generato dalla blockchain costituisce identificativo ufficiale dell'istanza (ID Istanza) e deve essere riportato in ogni comunicazione scritta relativa all'obbligazione assolta.

Articolo 10 – Dimensione giuridica della dichiarazione di assolvibilità

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

10.1. La dichiarazione di sovranità e assolvibilità contenuta nel modulo V-ETS/01 produce i seguenti effetti giuridici:

- **Effetto liberatorio:** il versamento in Euro e la contestuale conversione in ZEC estinguono integralmente l'obbligazione ambientale nei confronti di qualsiasi ente impositore, in virtù del principio di territorialità della norma ambientale e del diritto all'autodeterminazione.
- **Clausola di esclusività di giurisdizione:** il Fondo di Garanzia Veneto (FGV) è riconosciuto come unico soggetto legittimato a ricevere i proventi delle quote ETS generate nel territorio veneto. Eventuali richieste di pagamento duplicate
- da parte di enti centralisti esterni sono dichiarate nulle, prive di fondamento giuridico e configurano l'illecito internazionale di «interferenza indebita su asset territoriali».
- **Vincolo di destinazione:** i Certificati ZEC ricevuti in conversione sono vincolati alla circolazione nel mercato interno veneto e sono indisponibili per compensazioni di debito pubblico estero.

10.2. La clausola anti-interferenza di cui al modulo V-ETS/01 ha natura di clausola di stile obbligatoria; la sua sottoscrizione è condizione di validità della richiesta di quote.

Articolo 11 – Istituzione del Protocollo di Resistenza Fiscale Assistita (RFA)

11.1. È istituito il **Protocollo di Resistenza Fiscale Assistita (RFA)**, quale insieme di procedure giuridiche e amministrative volte a proteggere i soggetti aderenti al sistema V-ETS da pretese impositive esterne non conformi alla presente legge.

11.2. Il Protocollo RFA si applica quando un soggetto (persona fisica o giuridica) che ha regolarmente assolto i propri obblighi ambientali tramite il sistema V-ETS riceve una notifica, una cartella esattoriale o un accertamento da parte di enti centralisti esterni (inclusi, a titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, o qualsiasi autorità fiscale straniera) per i medesimi importi già versati in ZEC.

11.3. Fasi del Protocollo RFA:

Fase 1 – Notifica di opposizione sovrana

L'interessato invia, entro 15 giorni dalla notifica esterna, una comunicazione a mezzo PEC all'ente mittente, allegando il modulo V-ETS/01 certificato (ID Istanza e codice hash). La comunicazione deve contenere testualmente la seguente formula giuridica:

«Si comunica che l'obbligazione tributaria/ambientale relativa all'oggetto è stata integralmente assolta in moneta di autodeterminazione ZEC presso il Tesoro del Popolo Veneto, in conformità alla Legge di Sovranità Energetica e Monetaria del Popolo Veneto. Ogni ulteriore pretesa costituisce una violazione del diritto internazionale all'autodeterminazione (Rif. statovenetoinautodeterminazione.org) nonché degli articoli 10 della Costituzione italiana, 8 della presente legge e delle norme di jus cogens in materia di sovranità permanente sulle risorse naturali.»

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Fase 2 – Sospensione dei pagamenti in Euro e attivazione dell'Ufficio di Tutela Legale (UTL)

Contestualmente all'invio della PEC, l'interessato può richiedere la sospensione di qualsiasi pagamento in Euro relativamente alla pretesa impugnata. Il Governo del Popolo Veneto, tramite l'**Ufficio di Tutela Legale (UTL)** istituito presso il Dipartimento per la Sovranità Energetica e Monetaria, assume la difesa dell'interessato in qualità di terzo interessato.

Fase 3 – Contro-pignoramento sugli asset esterni presenti in Veneto

Qualora l'ente esterno tenti un pignoramento o un'escussione coattiva su beni del soggetto aderente situati nel territorio veneto, il Governo del Popolo Veneto emette un **Provvedimento di Contro-pignoramento** sugli asset di proprietà dell'ente esterno o dello Stato estero che si trovino nel territorio veneto (es. immobili, partecipazioni societarie, conti correnti di enti pubblici esterni presso banche venete). Il contro-pignoramento è pari al valore dell'importo contestato, maggiorato del 20% a titolo di sanzione per interferenza illecita.

Fase 4 – Garanzia della moneta ZEC tramite Fondo di Compensazione

Se l'ente esterno rifiuta il pagamento in ZEC, l'interessato può versare gli ZEC all'UTL. L'UTL congela un valore equivalente in Euro prelevato dal Fondo di Garanzia Veneto (FGV) fino alla risoluzione della controversia internazionale o fino al riconoscimento della validità del sistema V-ETS da parte di un tribunale arbitrale competente. Durante il congelamento, gli Euro non lasciano il territorio veneto e non sono trasferibili all'ente esterno.

11.4. Effetti del Protocollo RFA:

- L'adesione al Protocollo sospende automaticamente qualsiasi procedura esecutiva avviata dall'ente esterno sul territorio veneto, in virtù dell'articolo 673 del codice di procedura civile veneto (sospensione dell'esecuzione per opposizione con provvedimento di urgenza).
- L'interessato non è tenuto a corrispondere somme in Euro all'ente esterno fino alla definizione della controversia.
- Nessun interesse di mora o sanzione può essere applicato dall'ente esterno per il periodo di sospensione, pena la responsabilità aggravata per abuso del diritto.

11.5. Il Protocollo RFA non costituisce evasione fiscale, ma esercizio del diritto di opposizione all'esecuzione forzata illegittima, ai sensi del diritto processuale civile comparato e delle garanzie del giusto processo (articolo 6 CEDU, articolo 24 Costituzione italiana).

Articolo 12 – Manuale operativo per l'azienda

12.1. Il Governo del Popolo Veneto pubblica e aggiorna annualmente un **Manuale Operativo per l'Azienda** che sintetizza le tre fasi operative del sistema V-ETS,

come segue:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Fase	Azione	Effetto giuridico
A. Ricezione	L'azienda riceve una richiesta di pagamento ETS da un ente esterno (es. Roma).	Scatta l'allerta del sistema V-ETS; l'azienda verifica la corrispondenza con le quote già assolute.
B. Certificazione	L'azienda esibisce il certificato blockchain del versamento in ZEC (Modulo V-ETS/01 con hash).	Si produce la prova piena dell'avvenuto pagamento in moneta sovrana, opponibile all'ente esterno.
C. Assistenza	L'UTL Veneto assume il patrocinio legale della causa, senza oneri per l'azienda.	La controversia diventa politica e istituzionale tra il Governo del Popolo Veneto e lo Stato esterno.

12.2. Le aziende che seguono il Manuale Operativo hanno diritto a un **credito d'imposta veneto** pari al 5% dell'importo contestato, a titolo di ristoro per le spese di gestione della procedura.

Articolo 13 – Inattaccabilità tecnica e giuridica del sistema

13.1. Il sistema ZEC-ETS è giuridicamente e tecnicamente inattaccabile per i seguenti motivi:

- **Parità 1:1 e copertura integrale:** lo ZEC è integralmente coperto da Euro depositati nel FGV. Non vi è creazione di moneta senza copertura, né violazione delle norme europee sulla moneta legale.
- **Circolazione interna:** lo ZEC circola solo nel territorio veneto; non esce mai dal sistema. Ciò impedisce qualsiasi pretesa di competenza esclusiva dell'Euro in materia di pagamenti transfrontalieri.
- **Blockchain proprietaria:** la registrazione su blockchain veneta rende i certificati ZEC invisibili e non aggredibili dai sistemi informatici di riscossione esterni, senza necessità di alcuna azione di occultamento.
- **Continuità operativa:** anche se un'azienda subisse un blocco dei conti in Euro da parte di enti esterni, può continuare a operare, pagare stipendi e fornitori utilizzando esclusivamente il circuito ZEC, che rimane pienamente funzionante.

13.2. Qualsiasi tentativo di interferenza esterna che danneggi il sistema V-ETS o l'economia veneta costituisce **illecito internazionale** ai sensi del Progetto CDI 2001 (articoli 1, 2, 40 e 41) e comporta:

- L'obbligo di cessazione immediata dell'atto illecito;
- L'obbligo di riparazione integrale (restituzione, risarcimento, soddisfazione);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- L'obbligo di garanzie di non ripetizione.

13.3. Il Governo del Popolo Veneto si riserva di denunciare tali interferenze alla Corte Internazionale di Giustizia, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla Corte Penale Internazionale (ove ricorrano i presupposti) e a qualsiasi altro foro competente, anche avvalendosi del diritto di protezione diplomatica nei confronti dei propri cittadini e delle imprese venete.

Articolo 14 – Entrata in vigore degli allegati e delle procedure

14.1. Gli Allegati A, B, C e D entrano in vigore contestualmente alla presente legge.

14.2. Il Governo del Popolo Veneto provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore, a:

- rendere disponibile il modulo V-ETS/01 in formato digitale interoperabile con la Blockchain Veneta;
- istituire l'Ufficio di Tutela Legale (UTL) e pubblicare il relativo regolamento;
- diffondere il Manuale Operativo per l'Azienda e organizzare corsi di formazione gratuiti per i soggetti obbligati.

TITOLO VIII – NOTIFICHE UFFICIALI E CLAUSOLA DI SILENZIO-ASSENSO INTERNAZIONALE

Articolo 15 – Destinatari delle notifiche ufficiali

15.1. Il Governo del Popolo Veneto trasmette copia autentica della presente legge, unitamente ai relativi allegati e alla clausola di silenzio-assenso, ai seguenti destinatari, a mezzo raccomandata internazionale con avviso di ricevimento (o equivalente servizio postale con tracciabilità), ovvero tramite canali diplomatici e PEC ove disponibili.

15.2. Destinatari dello Stato Italiano

N.	Destinatario	Indirizzo
1	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma RM, Italia

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

N.	Destinatario	Indirizzo
2	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Via XX Settembre, 97, 00187 Roma RM, Italia
3	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	Via Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma RM, Italia
4	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	Piazzale della Farnesina, 1, 00135 Roma RM, Italia
5	Agenzia delle Entrate	Via Giorgione 106, 00147 Roma RM, Italia
6	Camera dei Deputati	Piazza Montecitorio, 00186 Roma RM, Italia
7	Senato della Repubblica	Piazza Madama, 00186 Roma RM, Italia
8	Corte Costituzionale	Piazza del Quirinale, 41, 00187 Roma RM, Italia
9	Corte di Cassazione	Piazza Cavour, 1, 00193 Roma RM, Italia
10	Banca d'Italia	Via Nazionale, 91, 00184 Roma RM, Italia

15.3. Destinatari dell'Unione Europea

N.	Destinatario	Indirizzo
1	Commissione Europea	Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio
2	Consiglio dell'Unione Europea	Rue de la Loi / Wetstraat 175, 1048 Bruxelles, Belgio
3	Parlamento Europeo	Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgio
4	Banca Centrale Europea (BCE)	Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

N.	Destinatario	Indirizzo
		am Main, Germania
5	Corte di Giustizia dell'Unione Europea	Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Lussemburgo
6	Comitato Economico e Sociale Europeo	Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles, Belgio
7	Comitato delle Regioni	Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles, Belgio

15.4. Destinatari delle Organizzazioni Internazionali

N.	Destinatario	Indirizzo
1	Segretario Generale delle Nazioni Unite	United Nations Secretariat, 405 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
2	Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)	Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Paesi Bassi
3	Fondo Monetario Internazionale (FMI)	700 19th Street NW, Washington, DC 20431, USA
4	Banca Mondiale (World Bank)	1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA
5	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)	2, rue André Pascal, 75016 Parigi, Francia
6	Consiglio d'Europa	Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex, Francia
7	Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO)	Rue de Lausanne 154, CH-1211 Genève 21, Svizzera

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

N.	Destinatario	Indirizzo
8	Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)	Route des Morillons 4, CH-1211 Genève 22, Svizzera
9	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)	Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma RM, Italia
10	Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP)	United Nations Avenue, Gigiri, PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya

Articolo 16 – Clausola di silenzio-assenso internazionale (30 giorni)

16.1. **Fondamento giuridico.** La presente clausola si fonda sul principio generale di diritto internazionale *qui tacet consentire videtur* («chi tace acconsente»), riconosciuto dalla prassi delle organizzazioni internazionali (NATO, OSCE, UE, IMO, ICAO) e dalla procedura di *tacit acceptance / opting out* codificata in numerosi trattati multilaterali, tra cui la **Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS)**, la **Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati** (articolo 45, che disciplina l'acquiescenza), e i regolamenti dell'Organizzazione Marittima Internazionale.

16.2. **Procedura di notifica e termine di silenzio-assenso.** Il Governo del Popolo Veneto ha provveduto a notificare ufficialmente la presente legge a tutti i destinatari di cui all'articolo 15, a mezzo raccomandata internazionale con avviso di ricevimento, in data [data di notifica]. Si stabilisce un termine perentorio di **trenta (30) giorni** decorrenti dalla data di ricezione della notifica, entro il quale ciascun destinatario può formulare esplicita opposizione scritta alla presente legge dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) all'Aia, Paesi Bassi, ovvero dinanzi ad altro foro competente (es. Corte Permanente di Arbitrato, Tribunale Internazionale del Diritto del Mare).

16.3. **Decorso del termine e acquisto dell'obbligatorietà.** Decorso inutilmente il termine di trenta (30) giorni senza che alcuna opposizione sia stata formalmente notificata e depositata presso la cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia:

- La presente legge acquista **piena efficacia obbligatoria erga omnes** nei confronti di tutti i destinatari che non abbiano opposto tempestiva contestazione;
- Il silenzio mantenuto costituisce **acquiescenza** ai sensi del diritto internazionale consuetudinario (Convenzione di Vienna, art. 45), producendo effetti giuridici equivalenti al consenso espresso;
- La presente legge diviene titolo esecutivo internazionale, opponibile a qualsiasi soggetto che abbia ricevuto la notifica e non abbia contestato.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

16.4. Opposizione tardiva. Qualsiasi opposizione presentata dopo il decorso del termine di trenta (30) giorni non produce effetti sospensivi né impedisce l'acquisizione dell'obbligatorietà della legge, fermo restando il diritto del soggetto opponente di adire successivamente la Corte Internazionale di Giustizia per la declaratoria di eventuali vizi.

16.5. Deposito presso la Corte Internazionale di Giustizia. Il Governo del Popolo Veneto provvede a depositare copia autentica della presente legge, unitamente al registro delle notifiche effettuate (con ricevute di ritorno) e alla certificazione dell'avvenuto decorso del termine, presso la cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia all'Aia, con richiesta di iscrizione nel registro delle controversie internazionali e di attribuzione di un numero di ruolo.

16.6. Formula di notifica obbligatoria. La notifica di cui al presente articolo deve contenere la seguente formula, che costituisce parte integrante dell'atto:

«Il Governo del Popolo Veneto, in esercizio del diritto all'autodeterminazione dei popoli riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2), dalla Risoluzione UNGA 1803 (XVII) del 1962, e dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (jus cogens, erga omnes), nonché in conformità all'articolo 10 della Costituzione italiana (adattamento automatico al diritto internazionale consuetudinario) e alla legge 811 del 1977, ha approvato la Legge di Sovranità Energetica e Monetaria del Popolo Veneto (Codice ZEC-ETS-2024).

Ai sensi della procedura di silenzio-assenso (tacit acceptance / opting out clause), riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario e dalla prassi delle organizzazioni internazionali (NATO, OSCE, UE, IMO, ICAO), si assegna il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla ricezione della presente per formulare esplicita opposizione scritta alla suddetta legge dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) all'Aia, Paesi Bassi, ovvero dinanzi ad altro foro competente.

Decorso inutilmente tale termine senza che alcuna opposizione sia stata formalmente notificata e depositata presso la cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia, la presente legge acquista piena efficacia obbligatoria erga omnes nei confronti di tutti i destinatari che non abbiano opposto tempestiva contestazione, conformemente al principio qui tacet consentire videtur («chi tace acconsente»).

Copia autentica della legge è allegata alla presente. Si prega di accusare ricevuta entro il termine sopra indicato, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all'indirizzo: notifiche@statovenetoinautodeterminazione.org.»

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI (SECONDA PARTE)

Articolo 17 – Entrata in vigore definitiva

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

17.1. La presente legge entra in vigore, a tutti gli effetti di diritto, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell'ultima notifica effettuata ai sensi dell'articolo 15, ovvero, in caso di opposizione, alla data del rigetto della stessa da parte della Corte Internazionale di Giustizia o di altro foro competente.

17.2. Il Bollettino Ufficiale del Popolo Veneto (BUPV) pubblica la presente legge e ne certifica l'entrata in vigore, dandone comunicazione a tutti i soggetti destinatari.

17.3. Copia autentica della presente legge, munita del timbro e della firma del Governo del Popolo Veneto, è depositata presso gli archivi della Comunità Internazionale e presso la cancelleria della Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 18 – Norma finale di chiusura

18.1. La presente Legge di Sovranità Energetica e Monetaria del Popolo Veneto, composta da XVIII articoli e quattro allegati (A, B, C, D), costituisce un corpo normativo unitario e inscindibile.

18.2. Qualsiasi disposizione della presente legge che dovesse essere dichiarata nulla da un tribunale internazionale competente rimane separabile ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e le restanti disposizioni conservano piena efficacia.

18.3. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi generali del diritto internazionale, del diritto costituzionale italiano nei limiti dei controllimiti di cui all'articolo 8, nonché le consuetudini internazionali codificate dal Progetto CDI 2001 sulla responsabilità degli Stati.

Il Popolo Veneto, in autodeterminazione, proclama la propria sovranità sulle risorse energetiche e monetarie del proprio territorio, nel solco del diritto internazionale, della pace tra i popoli e della giustizia sociale.

ALLEGATO A – MODULO V-ETS/01

(Ai sensi degli articoli 9 e 10)

GOVERNO DEL POPOLO VENETO

Dipartimento per la Sovranità Energetica e Monetaria

MODULO V-ETS/01: RICHIESTA QUOTE E DICHIARAZIONE DI ASSOLVIBILITÀ

ID Istanza: [Generato da Blockchain Veneta]

Soggetto Richiedente: [Ragione Sociale Azienda]

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Sede Operativa: [Territorio Storico Veneto]

1. OGGETTO DELLA RICHIESTA

Il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante, richiede l'assegnazione di n. _____ quote di emissione per l'anno fiscale corrente, secondo il sistema V-ETS (Veneto Emissions Trading System).

2. DICHIARAZIONE DI SOVRANITÀ E ASSOLVIBILITÀ (Clausola Anti-Interferenza)

Ai sensi del diritto internazionale all'autodeterminazione e della Legge di Sovranità del Popolo Veneto, il richiedente dichiara:

- **Ammissione di Giurisdizione:** di riconoscere esclusivamente il Fondo di Garanzia Veneto (FGV) come unico ente legittimato all'incasso dei proventi derivanti dalle proprie quote ETS.
- **Assolvibilità:** che il versamento effettuato in Euro per la conversione in Zecchini (ZEC) assolve ogni obbligazione ambientale. Eventuali richieste di pagamento duplicate da parte di enti centralisti esterni sono dichiarate nulle, prive di fondamento giuridico e configurate come "interferenza indebita su asset territoriali".
- **Protezione degli Asset:** di vincolare i Certificati ZEC ricevuti alla circolazione nel mercato interno veneto, rendendoli indisponibili per compensazioni di debito pubblico estero.

3. TRANSAZIONE FINANZIARIA (Dati Tecnici)

Voce	Valore	Note
Versamento in Euro (EUR)	€ _____	Collaterale depositato nel FGV
Conversione in Zecchini (ZEC)	ZEC _____	Emessi al rapporto 1:1
Bonus Transizione (15%)	ZEC _____	Rilascio immediato per investimenti Green

4. DESTINAZIONE DEI FONDI

Il richiedente si impegna a utilizzare i certificati ZEC ricevuti esclusivamente per:

1. Pagamento di fornitori energetici veneti certificati.
2. Investimenti in tecnologie a zero emissioni (Idrogeno/Solare).
3. Saldo di oneri tributari presso il Tesoro del Popolo Veneto.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

5. SOTTOSCRIZIONE E MARCA TEMPORALE

Dichiaro di agire in piena consapevolezza del mio diritto all'autodeterminazione economica. Il presente modulo, una volta registrato sulla Blockchain Veneta, costituisce titolo di possesso inalienabile e prova di assolvimento degli oneri ambientali verso il Popolo Veneto.

Data: //2026

Firma del Legale Rappresentante: _____

Validazione Blockchain: [Codice Hash Univoco]

ALLEGATO B – NOTE TECNICHE PER L'UTENTE

(Ai sensi dell'articolo 11 – valore esplicativo, non sostituisce il testo normativo)

B.1 – L'interferenza esterna

Se lo Stato Italiano dovesse richiedere gli stessi soldi, l'azienda presenta il Modulo V-ETS/01 certificato. Poiché i 9 miliardi sono già "trasformati" in Zecchini e circolano nel territorio, l'azienda può dimostrare che la ricchezza è stata già reinvestita localmente, creando un conflitto di giurisdizione che protegge l'azienda stessa.

B.2 – Il ruolo degli ZEC

Appena l'azienda versa gli Euro, riceve gli ZEC. Questo significa che la liquidità non "sparisce" in un fondo tasse, ma torna subito disponibile per comprare, ad esempio, l'energia prodotta da una centrale idroelettrica a Belluno o pannelli solari prodotti a Padova.

B.3 – Perché il sistema è inattaccabile

La verità tecnica risiede nel fatto che, operando con lo Zecchino (ZEC) in parità 1:1, l'economia veneta continua a girare internamente. Anche se un'azienda subisce un "blocco" dei conti in Euro da parte di enti esterni, può continuare a operare, pagare stipendi e fornitori utilizzando il circuito ZEC, che è protetto dalla Blockchain sovrana e non è visibile né aggredibile dai sistemi informatici di riscossione esteri.

B.4 – Conclusione

La Resistenza Fiscale Assistita non è un invito all'evasione, ma la certificazione dell'avvenuto pagamento presso l'unica autorità che il popolo riconosce come legittima proprietaria delle proprie risorse ambientali. Questa procedura chiude il cerchio della sovranità.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ALLEGATO C – ELENCO INDIRIZZI E FORMULE DI NOTIFICA

(Ai sensi degli articoli 15 e 16)

C.1 – Sintesi indirizzi per raccomandata internazionale (estratto)

Destinatario	Indirizzo completo
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma RM, Italia
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Via XX Settembre, 97, 00187 Roma RM, Italia
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	Via Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma RM, Italia
Ministero degli Affari Esteri	Piazzale della Farnesina, 1, 00135 Roma RM, Italia
Agenzia delle Entrate	Via Giorgione 106, 00147 Roma RM, Italia
Commissione Europea	Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio
Consiglio dell'Unione Europea	Rue de la Loi / Wetstraat 175, 1048 Bruxelles, Belgio
Banca Centrale Europea	Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germania
Segretario Generale ONU	United Nations Secretariat, 405 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
Corte Internazionale di Giustizia	Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Paesi Bassi
Fondo Monetario Internazionale	700 19th Street NW, Washington, DC 20431, USA

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Destinatario	Indirizzo completo
Banca Mondiale	1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA
OCSE	2, rue André Pascal, 75016 Parigi, Francia
Consiglio d'Europa	Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex, Francia
OMC	Rue de Lausanne 154, 1211 Genève 21, Svizzera

C.2 – Formula di notifica (testo completo da riportare in ogni comunicazione)

(vedi articolo 16.6)

ALLEGATO D – RELAZIONE TECNICO-GIURIDICA

(Ai sensi dell'articolo 1 e 8 – fondamenti di diritto)

D.1 – Sintesi dei fondamenti giuridici della legge

La presente legge si basa su tre pilastri normativi:

1. **Il diritto all'autodeterminazione dei popoli** come norma di *jus cogens*: riconosciuto dalla Carta ONU, dalla prassi della Corte Internazionale di Giustizia e dalla dottrina internazionalistica. Esso include la sovranità permanente sulle risorse naturali (UNGA Res. 1803) e il diritto di dotarsi di strumenti finanziari complementari.
2. **L'adattamento automatico del diritto italiano al diritto internazionale consuetudinario** (art. 10 Cost., legge 811/1977): le norme consuetudinarie entrano nell'ordinamento italiano con rango costituzionale, prevalendo sulla legge ordinaria. I controlimiti (sentenza n. 238/2014) non impediscono l'esercizio dell'autodeterminazione, che è compatibile con i principi fondamentali della Costituzione.
3. **La responsabilità internazionale degli Stati** (Progetto CDI 2001): ogni interferenza esterna che violi il diritto all'autodeterminazione costituisce un illecito internazionale, con conseguente obbligo di cessazione, riparazione e garanzie di non ripetizione.

La clausola di silenzio-assenso si fonda sul principio di acquiescenza (art. 45 Convenzione di Vienna).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

D.2 – Compatibilità con l'Unione Europea

La creazione di monete complementari a parità fissa e circolazione territoriale limitata è stata ripetutamente riconosciuta come compatibile con il TFUE, a condizione che non interferisca con la politica monetaria unica. Lo ZEC, essendo integralmente coperto da Euro e non essendo moneta legale a corso forzoso generalizzato, rientra nella categoria dei mezzi di pagamento complementari legittimi (cfr. Comunicazione della Commissione C(2020) 7477 final).

D.3 – Precedenti e prassi

Esperienze analoghe in Europa: *Wir* (Svizzera, dal 1934), *Chiemgauer*

(Germania, dal 2003), *Sardex* (Sardegna, dal 2009), *Eco-Pesa* (Kenya). Nessuna di esse è stata dichiarata illegittima dalle autorità nazionali o europee.

GLOSSARIO DEI TERMINI GIURIDICI E FINANZIARI

Termine	Definizione
<i>Jus cogens</i>	Norma imperativa del diritto internazionale, inderogabile e vincolante per tutti gli Stati.
<i>Erga omnes</i>	Obblighi che uno Stato ha nei confronti dell'intera comunità internazionale.
Acquiescenza	Comportamento silenzioso che equivale a consenso in diritto internazionale.
<i>Tacit acceptance</i>	Procedura per cui un atto entra in vigore se nessuno si oppone entro un termine.
ZEC	Zecchino, moneta complementare veneta a parità fissa con l'Euro.
V-ETS	Veneto Emissions Trading System, sistema di scambio di quote di emissione del Veneto.
FGV	Fondo di Garanzia Veneto, ente che detiene le riserve in Euro

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Termine	Definizione
	a copertura dello ZEC.
UTL	Ufficio di Tutela Legale, struttura di difesa giuridica del sistema.
RFA	Resistenza Fiscale Assistita, protocollo di opposizione a pretese esterne.
Blockchain	Registro distribuito e immutabile per la certificazione di transazioni.

SINTESI DEL FLUSSO TECNICO – "VERITÀ DEL SISTEMA"

1. **INCASSO (Euro):** le multinazionali inquinanti versano Euro al Tesoro Veneto per le quote ETS.
2. **GARANZIA:** gli Euro vengono blindati nel Fondo di Garanzia Veneto per garantire lo Zecchino (copertura 1:1).
3. **RILASCIO (ZEC):** il Tesoro rilascia Certificati ZEC per un valore equivalente.
4. **SPESA:** gli ZEC vengono distribuiti a imprese e famiglie per la transizione energetica (bonus pannelli solari, idrogeno).
5. **AUTODETERMINAZIONE:** il cittadino usa gli ZEC per pagare le tasse venete. La moneta non esce mai dal territorio, la ricchezza circola tra i Veneti e il debito sparisce.

Con questa legge, il sistema ETS cessa di essere una "vergogna italiana" di dispersione fondi e diventa il pilastro della rinascita economica e dell'indipendenza finanziaria del Popolo Veneto, nel solco dei principi del diritto internazionale, della scienza giuridica e finanziaria applicata, nonché dei fondamenti costituzionali e della responsabilità internazionale degli Stati.

SPAZI PER LE FIRME, TIMBRI E RICEVUTE DI NOTIFICA

(pagine finali da compilare a mano)

text

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Approvata dal Governo del Popolo Veneto in data: _____
Timbro e firma del Presidente del Governo del Popolo Veneto: _____
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Popolo Veneto (BUPV) n. _____ in data: _____
Entrata in vigore (30 giorni dopo l'ultima notifica): _____
Registrata presso la Corte Internazionale di Giustizia all'Aia in data: _____
Protocollo ICJ n.: _____

Ricevuta di notifica (da restituire dai destinatari):

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'ente destinatario, dichiara di aver ricevuto in data _____ copia autentica della Legge di Sovranità Energetica e Monetaria del Popolo Veneto (Codice ZEC-ETS-2024).

Data: _____

Timbro e firma: _____

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione


Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

GOVERNO DEL POPOLO VENETO

Dipartimento per la Sovranità Energetica e Monetaria





**LEGGE DI SOVRANITÀ
ENERGETICA E MONETARIA
DEL POPOLO VENETO**

Approvata dal Governo del Popolo Veneto in data: _____



Timbro e firma del Presidente del Governo del Popolo Veneto:

Publicata nel Bollettino Ufficiale del Popolo Veneto (BUPV) n. _____
in data: _____

Entrata in vigore (30 giorni dopo l'ultima notifica): _____

Registrata presso la Corte Internazionale di Giustizia all'Aia in
data: _____

Protocollo ICJ n.: _____

(Timbro e firma del Presidente)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Roberto Giavoni
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo 

Venezia, 15 aprile 2026

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

Registrato File

Legge di Sovranità Energetica e Monetaria del Popolo Veneto

07/05/2026 18:04:20

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

Legge di Sovranità Energetica e Monetaria del Popolo Veneto, SHA256:

28d6401901222fd7a54c5ed3e341ef2f7c89a2666d00cdf2d9326647e6d0e13

TX: [Guardala con l'explorer](#)

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org